

# REGOLAMENTO PER LA CONTRATTAZIONE DEI MANGIMI DA CATTURE INDESIDERATE

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile**

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione, sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale, della macrocategoria “**Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati**”, in particolare le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del contratto o del prestabilito di contratto che possano incidere sull’esecuzione dei medesimi. Sono definiti mangimi (o alimenti per animali) qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i. e, in particolare, Mangimi di pesce derivanti da catture indesiderate proveniente da acque marittime nazionali.

La categoria di prodotto negoziabile è: **Mangime di pesce.**

Le tipologie di prodotto contrattabili sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale sono le seguenti:

- **Mangime con farina di pesce da catture indesiderate e sbarcate;**
- **Mangime con farina di pesce da catture indesiderate e sbarcate da pesca sostenibile;**
- **Mangime con olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate;**
- **Mangime con olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate da pesca sostenibile;**
- **Mangime con farina di pesce e olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate;**
- **Mangime con farina di pesce e olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate da pesca sostenibile.**

L’unità di misura dei prodotti è il chilogrammo.

L’unità di misura del prezzo è €/kg.

## **Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti**

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento alla seguente normativa: Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi; Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari; Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 e al Regolamento (UE) 2017/110 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che modifica gli allegati IV e X del Regolamento (CE) n. 999/2001; Regolamento (UE) n. 786/2015 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi e al Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005; Regolamento (CE)

n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e al Regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004; Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare; Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi; Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22 settembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale, che stabilisce una procedura comune per l'autorizzazione degli additivi per mangimi e stabilisce le regole per la loro immissione sul mercato, etichettatura e uso; Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione del 25 aprile 2008 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi; Regolamento (UE) n. 1381/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla trasparenza e la sostenibilità della valutazione del rischio dell'UE nella catena alimentare; Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi; Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; Direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; Legge del 15/02/1963 n. 281 che disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Il prodotto **“Mangime con farina di pesce da catture indesiderate e sbarcate”** deve contenere almeno il 2% di farina di pesce mista da catture indesiderate e sbarcate.

Il prodotto **“Mangime con farina di pesce da catture indesiderate e sbarcate da pesca sostenibile”** deve contenere almeno il 2% di farina di pesce mista da catture indesiderate e sbarcate derivante da pesca sostenibile.

Il prodotto **“Mangime con olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate”** deve contenere almeno l'1% di olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate.

Il prodotto **“Mangime con olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate da pesca sostenibile”** deve contenere almeno l'1% di olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate derivante da pesca sostenibile.

Il Prodotto **“Mangime con farina di pesce e olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate”** deve contenere almeno il 2% di farina e olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate.

Il Prodotto **“Mangime con farina di pesce e olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate da pesca sostenibile”** deve contenere almeno il 2% di farina e olio di pesce da catture indesiderate e sbarcate derivante da pesca sostenibile.

### **Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti**

I soggetti iscritti dovranno compilare dei campi obbligatori e potranno anche redigere dei campi

facoltativi all'interno della Scheda Informativa.

**Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita**

- Composizione
- Additivi;
- Data di produzione;
- Data di scadenza;
- Proteine grezze %;
- grassi grezzi %;
- NFE %;
- Ceneri %;
- Fibre %;
- Fosforo %.

**Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita**

- Granulometria;
- Energia MJ;
- Altre caratteristiche.

**Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita**

- Modalità di risoluzione delle controversie.

**Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita**

- Tipo di imballaggio;
- Specifiche di consegna/ritiro della merce;
- Tempi e modalità di pagamento.

**Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di acquisto**

- Composizione;
- Additivi;
- Data di produzione;
- Data di scadenza;
- Granulometria;
- Proteine grezze %;
- grassi grezzi %;
- NFE %;
- Ceneri %;
- Fibre %
- Fosforo %
- Energia MJ;
- Altre caratteristiche.

**Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto**

- Modalità di risoluzione delle controversie.

**Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto**

- Tipo di imballaggio;
- Specifiche di consegna/ritiro della merce;
- Tempi e modalità di pagamento.

## DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA

### **Art. 4 - Modalità di accesso alle negoziazioni**

I soggetti iscritti possono accedere alle negoziazioni sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale delle catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati gestito da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. mediante connessione al sito <https://ittico.bmti.it/Catture/> e inserendo il proprio "Identificativo" e la propria "Password" negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata al soggetto iscritto titolare di tali Identificativo e Password.

### **Art. 5 - Sessioni di apertura alle negoziazioni**

Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì alla domenica, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.

Si considerano giorni festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

### **Art. 6 - L'immissione delle proposte di mercato e la scheda informativa dei prodotti**

I soggetti iscritti, per inserire una proposta (o controproposta) di acquisto o vendita, devono selezionare la categoria di prodotto ed il prodotto di proprio interesse e compilare i seguenti campi obbligatori: la piazza, il prezzo, la quantità massima e minima (espresse nell'unità di misura indicata nei regolamenti speciali di prodotto) e la modalità di consegna (partenza o arrivo).

Essi sono inoltre chiamati a compilare i campi di una scheda informativa, mediante la quale possono fornire informazioni di dettaglio sulle caratteristiche qualitative del prodotto e sulle modalità di esecuzione del contratto. All'interno della scheda informativa, i campi compilabili possono essere talvolta obbligatori.

### **Art. 7 - Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita**

I soggetti iscritti dovranno indicare il termine di validità delle proposte e delle controproposte di acquisto e di vendita.

Trascorso il termine di validità, la piattaforma di contrattazione cancellerà automaticamente la proposta e le controproposte di vendita o di acquisto.

Nel caso in cui non venga definito il termine di validità delle proposte la piattaforma di contrattazione determinerà automaticamente la validità in 5 giorni.

Tutte le proposte inserite nella piattaforma di contrattazione possono essere cancellate dal proponente in qualsiasi momento prima del termine di validità.

### **Art 8 - Conclusione del contratto telematico (o del prestabilito di contratto)**

Il contratto (o prestabilito di contratto) si perfeziona quando una proposta di vendita (o di acquisto) trova adesione con una controproposta di acquisto (o di vendita) con gli stessi parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi). Quando una proposta di vendita (o di acquisto), e allo stesso modo quando una controproposta di vendita (o di acquisto), trova adesione, secondo le modalità di abbinamento o di inserzione di controproposte, la Piattaforma di contrattazione genera automaticamente un contratto (o prestabilito di contratto) contenente i riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa che la Società di gestione BMTI S.c.p.A. invia immediatamente per via telematica a ciascuna delle Parti.

I soggetti iscritti possono scegliere di adottare il contratto ad efficacia immediata o il prestabilito

contratto la cui efficacia è condizionata dall'accettazione delle Parti. Il prestabilito di contratto acquista efficacia una volta trascorse tre ore dalla generazione dello stesso ed alla condizione che entro tale termine una delle Parti non abbia espressamente manifestato la volontà di non voler concludere il contratto. La disdetta deve essere esercitata mediante l'apposita funzione presente della Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale delle catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati, oppure mediante comunicazione scritta da trasmettersi alla controparte e a BMTI S.c.p.A. per e-mail con conferma di lettura o con altri mezzi rapidi a prova di spedizione.

Nel caso in cui le Parti convengano un prezzo e/o una quantità diversa da quella concordata sulla Piattaforma di contrattazione, devono darne immediata comunicazione alla Società di gestione BMTI S.c.p.A. mediante comunicazione scritta via e-mail con conferma di lettura.

Nel caso di adozione del contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di adozione del prestabilito di contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, maggiorata di tre ore, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. In entrambi i casi il rapporto contrattuale cessa nel momento in cui le parti hanno adempiuto alle reciproche prestazioni da esso previste ai sensi dei successivi art. 9, 10 e 11.

Qualora il contratto (o prestabilito di contratto) venga concluso da un soggetto non iscritto, il venditore è liberato da ogni responsabilità (di natura amministrativa, per danni economici, ecc...), restando le stesse integralmente a carico del compratore.

I contratti conclusi sono consultabili e scaricabili dalla sezione "miei contratti" della piattaforma di contrattazione.

### **Art. 9 - Luogo e modalità di consegna della merce**

I soggetti iscritti potranno decidere di contrattare con modalità "Franco arrivo" o con modalità "Franco partenza".

Nel caso di scelta di Franco partenza, il luogo specifico di consegna o ritiro della merce si intende quello indicato dal venditore.

Nel caso di scelta di Franco arrivo, il luogo specifico deve essere indicato dall'acquirente immediatamente dopo la conclusione del contratto telematico.

### **Art. 10 – Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto**

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e sono regolati come segue:

Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta, la merce si intende a disposizione del compratore immediatamente dopo la conclusione del contratto o entro un termine diverso se concordato tra le parti.

I predetti termini valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione "Franco arrivo".

### **Art. 11 - Tempi e modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

## **Art. 12 - Mancata osservanza dei termini legali di pagamento e decorrenza degli interessi**

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

## **Art. 13 - Diritto di rifiuto della merce**

Il diritto di rifiuto della merce potrà essere esercitato, nel caso in cui l'autorità competente giudichi la merce inadatta alla vendita, nel caso in cui la merce non fosse conforme alle normative vigenti in materia, nel caso in cui la merce consegnata/ritirata non fosse conforme a quanto stabilito nel contratto; l'acquirente potrà esercitare tale diritto solo presentando la documentazione attestante le irregolarità, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. specificando i vizi contestati.

## **Art. 14 - Inadempienze**

Salvo i casi di forza maggiore e in deroga all'articolo 1458 cod.civ. il contratto può essere risolto di diritto per le quote e prestazioni corrispettive non ancora eseguite, quando si verifica:

- La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte dell'Acquirente, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta per la merce contrattata alle condizioni di consegna "pronta/disponibile";
- Il mancato rispetto del luogo di consegna, spedizione o ritiro indicato al punto luogo e modalità di consegna della merce;
- Una causa di forza maggiore che ecceda il termine di esecuzione eventualmente concordato tra le parti;
- Uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale di concordato ovvero abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l'avviso scritto di cui all'art. 13 e 16.

La risoluzione di diritto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati all'art. 16

Ogni contestazione relativa alla verifica della sussistenza degli effetti prodotti dalla risoluzione può essere sollevata nei modi di cui all'art. 17.

## **Art. 15 - Cause di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta**

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il venditore (nel caso di consegna in modalità "Franco partenza") o l'Acquirente (nel caso di consegna "Franco arrivo"), potrà concedere a propria discrezione la durata della proroga del termine di esecuzione.

## **Art. 16 - Reclami**

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che l'Acquirente intendesse sollevare al Venditore, o il Venditore intendesse sollevare all'Acquirente, la parte che reclama deve dare comunicazione all'altra mediante forma scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di fax, immediatamente al ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.  
Qualora le Parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 17.

### **Art. 17 - Risoluzione delle controversie**

Qualora le parti non abbiano direttamente raggiunto un accordo, le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso un Organismo di mediazione indicato dalle parti all'atto della definizione del contratto secondo il Regolamento di conciliazione dallo stesso adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte, a scelta delle parti:

- Mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della sede arbitrale indicata dalle parti all'atto della definizione del contratto;
- Davanti l'autorità giudiziaria dello stato indicato dalle parti all'atto della definizione del contratto.